

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2007 – 2013

ASSE 2: “MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE”

Misura 215: Pagamenti per il benessere degli animali

DIPOSIZIONI PROCEDURALI

PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO E DI PAGAMENTO

1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Domanda iniziale

Preliminarmente alla presentazione delle domande di aiuto/pagamento a valere sul PSR 2007/2013 è necessaria, qualora non già effettuata, la costituzione del “Fascicolo Aziendale” presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati, a tale scopo, con l’Organismo Pagatore AGEA/ARCEA.

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica disponibile mediante il portale SIAN.

Le domande di impegno iniziale dovranno essere presentate, inderogabilmente, fino al **30 giugno 2010**.

Nel fascicolo dovrà essere presente, in allegato, la delega del titolare della impresa agricola al CAA o all’organismo convenzionato prescelto alla compilazione per via telematica della domanda di aiuto.

Le domande di aiuto/pagamento dovranno risultare **formalmente rilasciate dal sistema SIAN**, ai fini della corretta presentazione.

Le domande di aiuto/pagamento compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Le domande di aiuto/pagamento, così come restituite dal SIAN,

- devono essere trattenute presso il CAA che conserva il Fascicolo Aziendale del beneficiario, nel caso in cui il CAA abbia stipulato la convenzione approvata con DGR n. 41 del 28 gennaio 2010;
- devono essere spedite, esclusivamente tramite Raccomandata A/R, entro i successivi 15 giorni, in unica copia cartacea, presso “Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura, Foreste e forestazione – Via E. Molè, 88100 Catanzaro, indicando sulla busta la dicitura “PSR 2007-2013 - Asse II - Misura 215”, nel caso in cui il CAA depositario del Fascicolo Aziendale non sia convenzionato con la Regione. Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione, farà fede il timbro postale di spedizione.

Il responsabile del CAA in entrambi i casi è tenuto a compilare online l’apposito allegato (“Elenco di controllo della documentazione presente ed attestazione CAA”) che è parte integrante della domanda di aiuto/pagamento oltre agli allegati previsti dalla misura.

Il numero ed il relativo protocollo generati in automatico dal sistema SIAN ed apposti sulla domanda, che dovrà essere rilasciata entro i termini del bando, costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa. L’operazione di rilascio informatico con la relativa stampa riveste validità al fine della dimostrazione dell’avvenuta presentazione della domanda, nei termini previsti.

Le domande e relativa documentazione, qualora presentate presso il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione o protocollate presso i CAA convenzionati **oltre i termini previsti**, non saranno esaminate ai fini dell’ammissibilità e saranno dichiarate non ricevibili. Allo stesso modo saranno dichiarate irricevibili le domande presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione oppure non compilate nei moduli previsti o mancanti della documentazione richiesta.

Le domande pervenute verranno considerate regolarmente prodotte, ai fini degli adempimenti di cui al successivo articolo 3), solo se corredate dalla documentazione obbligatoria a corredo della domanda prevista dall’art. 2).

La domanda ed i relativi allegati sopra specificati dovranno essere sottoscritti dal richiedente, a pena di irricevibilità, in forma autenticata oppure a norma dell’art. 38 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 (istanza presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore)

Per le domande presentate e detenute presso i CAA, il fascicolo di domanda (comprensiva anche della documentazione prevista) viene ricevuto e protocollato entro i termini dal CAA convenzionato, secondo specifica procedura atta a garantire la verifica del rispetto dei termini e la tracciabilità della documentazione (ai sensi della convenzione stipulata tra CAA e Regione Calabria – DGR n. 41 del 28 gennaio 2010).

Domanda di conferma annuale

Con decorrenza dall'annualità 2011, entro il termine per la presentazione della domanda unica, le ditte beneficiarie del sostegno della misura 215 dovranno presentare la domanda annuale di pagamento a conferma dell'impegno assunto.

L'istanza dovrà essere presentata con le medesime modalità informatiche e cartacee indicate sopra per la domanda di aiuto, corredata dalla documentazione descritta al successivo articolo 2.2).

2) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento, come illustrato nell'articolo precedente, presuppone l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

La domanda di aiuto/pagamento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

2.1) Documentazione per la domanda di impegno iniziale:

1. **dichiarazioni sostitutive** rese dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando i modelli fac-simile riportati in allegato al presente avviso: **ALLEGATO 1**, **ALLEGATO 2** (se necessario), **ALLEGATO 3**. In particolare l'Allegato 1 prevede le seguenti dichiarazioni:

- di impegnarsi a rispettare, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2010, gli impegni obbligatori relativi alla condizionalità nonché a rispettare tutti gli obblighi imposti dalla misura per la quale si chiede l'aiuto/pagamento;
- di impegnarsi all'adeguamento degli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
- di impegnarsi a rispettare le norme afferenti l'avviamento al lavoro e l'applicazione di CCNL e di essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assistenziali;
- di esonerare l'Amministrazione regionale e, ove presente, l'Ente delegato da ogni responsabilità derivante dal pagamento dell'aiuto richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla misura/azione;
- di essere a conoscenza dei criteri di selezione riportati nelle disposizioni attuative di riferimento;
- di essere a conoscenza che se la domanda di aiuto è istruita con esito negativo si procederà all'archiviazione della stessa con conseguente decadenza totale dell'istanza;
- la denominazione e la sede della struttura responsabile della gestione e della tenuta del Fascicolo Aziendale presso la quale è custodita la documentazione relativa alle superfici dichiarate in domanda ed assoggettate ad impegno;
- di impegnarsi a proseguire l'attività agricola per almeno cinque anni a decorrere dal primo anno effettivo di pagamento dell'aiuto/indennità;
- di impegnarsi all'esecuzione di tutti gli adempimenti descritti nel PSR 2007/2013 della Regione Calabria;

Nei casi di *cointestazione dell'effettiva disponibilità di terreno/strutture* e laddove la presentazione della domanda viene eseguita da un solo cointestatario, i cointestatari non titolari della domanda sono tenuti a dichiarare di essere a conoscenza che le superfici cointestate sono oggetto della domanda di aiuto e che i pagamenti saranno effettuati a favore del richiedente. Per tale dichiarazione può essere utilizzato il modello fac-simile riportato in allegato (Allegato 2).

L'Allegato 3 consente al richiedente di dichiarare l'eventuale possesso dei requisiti rispondenti ai criteri di selezione così come individuati per la misura nelle allegate disposizioni attuative, nonché di impegnarsi a quanto indicato di seguito:

- a proseguire l'attività e mantenere gli impegni assunti con l'adesione alla misura per 5 anni a partire dal primo pagamento, mantenendo le condizioni minime di ammissibilità;
 - a rispettare gli obblighi inerenti la condizionalità;
 - a mantenere le UBA dichiarate per 12 mesi dal momento della presentazione della prima domanda. Il mantenimento è dimostrato con le risultanze dei registri di stalla e/o della banca dati nazionale sulle consistenze zootecniche. Il mancato possesso o la perdita di tale condizione determina la non ammissibilità della domanda iniziale o delle domande di riconferma.
2. **Visura camerale vigente con importi inferiori ad euro 154,937,07:** deve essere presente nel fascicolo di domanda o nel fascicolo aziendale;
 3. **Certificazione camerale vigente con nulla osta antimafia (art. 10, L. 575/65) con importi superiori ad euro 154,937,07:** deve essere presente nel fascicolo di domanda o nel fascicolo aziendale;
 4. Piano di azione all'interno della Relazione tecnica e descrittiva, redatto da un professionista abilitato, comprendente tra l'altro i seguenti elementi:
 - 1) condizioni di partenza relativamente alle 4 tematiche più rilevanti per il benessere degli animali, per come individuate nelle disposizioni attuative;
 - 2) impegni quinquennali che si intendono assumere per il miglioramento del benessere degli animali.

Limitatamente ai **soggetti costituiti in forma associata:**

5. **copia dello statuto**, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
6. **atto** dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal piano, a richiedere e a riscuotere gli aiuti;
7. **copia della delibera di nomina** degli organi amministrativi attualmente in carica.

Limitatamente alle **cooperative:**

8. **certificato della Camera di Commercio** dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli/strutture assoggettate ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il Fascicolo Aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata, la cui denominazione e sede dovrà essere indicata dal richiedente nella dichiarazione integrativa di cui all'Allegato 1). Tale documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

2.2) Documentazione per il pagamento annuale delle riconferme:

Visura camerale vigente con importi inferiori ad euro 154,937,07: deve essere presente nel fascicolo di domanda o nel fascicolo aziendale;

Certificazione camerale vigente con nulla osta antimafia (art. 10, L. 575/65) con importi superiori ad euro 154,937,07: deve essere presente nel fascicolo di domanda o nel fascicolo aziendale;

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si rinvia alle previsioni contenute nel PSR 2007/2013 ed a quanto espressamente stabilito nell'ambito della Scheda di Misura.

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti alla misura di cui al presente avviso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda di aiuto/pagamento.

L'amministrazione regionale si riserva di richiedere, ad integrazione della documentazione obbligatoria prevista dalla misura, ulteriori documenti. La richiesta di integrazione documentale interrompe i termini per la conclusione del procedimento istruttorio.

Tale documentazione deve pervenire, al Servizio richiedente, nel termine perentorio di 15 giorni solari dalla ricezione della richiesta da parte dell'impresa stessa. La mancata risposta nel termine perentorio suddetto comporterà l'esclusione dell'impresa dai benefici richiesti.

3) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE

L'istruttoria delle domande riguarderà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità delle domande e, successivamente, della valutazione delle proposte secondo i criteri individuati per le misure a bando. L'esame delle domande sarà effettuato dal **Dipartimento Agricoltura, Foreste e forestazione** della Regione Calabria attraverso una Commissione di valutazione che sarà appositamente nominata e che potrà strutturarsi in più sottocommissioni in base al riferimento territoriale provinciale ed al numero delle domande pervenute.

A tal fine, gli istruttori terranno conto di quanto già attestato dal Fascicolo Aziendale e dal Fascicolo delle domande e potranno acquisire dai CAA le relative documentazioni.

La procedura istruttoria seguirà le linee guida del Coordinamento AGEA.

1. Ricevibilità

Le domande di aiuto/pagamento pervenute saranno oggetto di un esame di ricevibilità che riguarderà la verifica:

- dei tempi di presentazione della domanda;
- della completezza dei dati sulla domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità previste nell'avviso pubblico;
- della completezza della documentazione presentata in conformità all'articolo 2).

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda.

2. Ammissibilità

La verifica tecnico-amministrativa di ammissibilità potrà essere espletata contestualmente a quella di ricevibilità, nel caso in cui quest'ultima sia positiva. Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti il riconoscimento possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti nelle Disposizioni attuative del presente bando.

La Commissione preposta verificherà la conformità dei documenti presentati per l'ammissibilità alla spesa, la corretta procedura attivata dal beneficiario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Programma.

Il servizio competente del Dipartimento eseguirà i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria e ne darà comunicazione all'Organismo Pagatore per i successivi atti che si dovessero rendere necessari.

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

3. Valutazione

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità la Commissione di Valutazione preposta attribuirà i punteggi secondo i criteri di selezione della misura e formulerà la proposta di graduatoria provvisoria e l'elenco delle domande risultate non ricevibili e non ammissibili, con la relativa motivazione.

Per ogni domanda verrà redatta apposita scheda di valutazione che diverrà parte integrante del verbale datato e sottoscritto dalla Commissione competente.

La suddetta graduatoria provvisoria nonché l'elenco delle domande escluse sarà approvata con Decreto Dirigenziale, che sarà pubblicato sul BURC e sul seguente sito web: www.assagri.regione.calabria.it. Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti.

Tutti gli interessati, entro i successivi 10 giorni, dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, potranno richiedere al **Dipartimento Agricoltura, Foreste e forestazione** il riesame della domanda.

Nei successivi 30 giorni, dopo avere esaminato i ricorsi, il Dipartimento approverà con apposito Decreto Dirigenziale la graduatoria definitiva delle domande ammesse ed escluse, riportante anche le motivazioni di esclusione, che verrà pubblicata sul BURC e sul sito ufficiale.

La pubblicazione della graduatoria definitiva sul BURC e sul sito www.assagri.regione.calabria.it assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, della motivazione dell'eventuale esclusione nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte escluse.

Il competente settore del Dipartimento, su proposta del Dirigente del Servizio preposto, provvede all'inoltro dell'elenco di liquidazione all'Organismo Pagatore per l'erogazione degli aiuti.

Le domande saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili per la misura. Eventuali risorse aggiuntive, anche rinvenienti da economie, potranno essere realizzate per lo scorrimento della graduatoria.

4) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dalla legge 241/90 e s. m. e i., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

5) TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA, RECESSO ANTICIPATO ED AMPLIAMENTI DI CAPO

Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisce, totalmente o parzialmente, l'azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. In assenza di tale successione nell'impegno, il beneficiario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti, relativamente al terreno oggetto di trasferimento, secondo le modalità appositamente definite.

Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare al CAA presso cui sono custoditi i fascicoli aziendale e della domanda o, in alternativa, all'ufficio regionale competente per territorio, entro il termine di due mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria disponibilità. Il trasferimento comporta l'obbligo, da parte del subentrante, di inoltrare all'ufficio competente per territorio l'apposito modello dell'Organismo Pagatore che dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario". Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

Nel caso di cessazione definitiva dell'attività agricola da parte del beneficiario, adeguatamente motivata e tale da non permettere il prosieguo degli impegni assunti, nei casi previsti e disciplinati dalla normativa vigente, l'Amministrazione non procederà al recupero delle somme precedentemente erogate se il beneficiario abbia già adempiuto ad una parte significativa del suo impegno ed in particolare per un periodo pari ad almeno tre anni a decorrere dalla data di impegno iniziale.

Nel caso di impossibilità a mantenere gli impegni assunti per cause di forza maggiore previste dalla regolamentazione comunitaria, appresso riportate, non si procederà al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie o i capi dell'azienda;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

Nel caso in cui ricorrano casi di forza maggiore o circostanze eccezionali le stesse devono essere notificate per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante al CAA o all'Ufficio regionale competente per il territorio, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla necessaria documentazione atta a supportare quanto richiesto.

Nel caso di azioni di durata pluriennale è possibile procedere all'ampliamento dell'impegno, ossia la domanda iniziale può essere integrata, nelle annualità successive, con capi aggiuntivi. In questo caso l'impegno assunto per i capi aggiuntivi dovrà essere sincronizzato con la domanda iniziale, ossia tale impegno terminerà quando sarà completato il periodo di impegno che decorre dalla domanda iniziale. L'ampliamento dell'impegno dovrà essere indicato dal richiedente al momento della presentazione della domanda di pagamento annuale, specificandolo nello spazio previsto nella modulistica dell'Organismo Pagatore.

Il beneficiario può procedere ad un aumento dei capi assoggettati ad impegno a condizione che:

1. l'ampliamento comporti vantaggi certi dal punto di vista ambientale;
2. vi sia giustificazione riferita alla natura dell'impegno, alla durata del periodo restante ed alla dimensione della superficie/capo aggiuntivi. Per quanto riguarda la durata sono consentiti ampliamenti non oltre il 3° anno d'impegno;
3. l'ampliamento non comprometta l'efficace verifica del rispetto dei requisiti stabiliti per la concessione dell'aiuto.

Per ciò che attiene alle domande di ampliamento dell'impegno, si specifica che:

- l'agricoltore è tenuto, in ogni caso, a rendere note all'ufficio competente tutti i capi eventualmente acquisiti e di cui lo stesso dispone, anche se gli stessi non possono essere assoggettati ad impegno e su tali unità aggiuntevi ricorrono gli obblighi e i vincoli previsti nell'azione;
- la documentazione fiscale e contabile relativa ai mezzi tecnici impiegati in azienda come anche la registrazione sui documenti appositamente predisposti dovrà essere distinta tra i capi oggetto di impegno e quelli non assoggettati.

6) CONTROLLI

In materia di controlli si applicano le disposizioni recate dal Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 368 del 23 dicembre 2006*, in coerenza con quanto delineato nel capitolo 11.2 "Le procedure di controllo" e 11.4 "Il sistema di gestione" del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo 2007/2013.

Si richiamano, inoltre, le circolari AGEA n. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 e 689 UM del 19 marzo 2009 con le quali, nell'ambito del quadro normativo stabilito dalla regolamentazione comunitaria e nazionale, sono state definite ulteriori istruzioni applicative per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto presentate ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005. Tali circolari sono disponibili sul sito www.agea.gov.it.

7) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL PREMI

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base degli elenchi di liquidazione prodotti dal **Dipartimento Agricoltura, Foreste e forestazione**.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda annuale di riconferma. La liquidazione dell'aiuto annuale, per un massimo di cinque annualità, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dai beneficiari all'atto della prima domanda.

L'avvio delle procedure di liquidazione avverrà successivamente all'estrazione del campione.

Nel caso in cui l'importo del premio riconosciuto è superiore a € 154.937,07 dovrà essere richiesta l'informativa antimafia alla Prefettura competente.

Per le aziende sottoposte a controllo in loco il pagamento potrà essere effettuato solo successivamente alla chiusura del procedimento e tenuto conto delle risultanze dello stesso.

8) DOTAZIONI FINANZIARIA

Alle esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione della misura di cui alle Disposizioni presenti si farà fronte con le risorse previste nell'Avviso Pubblico.

9) PROCEDURA D'INFRAZIONE

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione sia all'Organismo Pagatore nonché al **Dipartimento Agricoltura, Foreste e forestazione** che provvede, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro-deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile del Procedimento valutate le eventuali contro-deduzioni presentate, propone l'adozione di una determinazione dell'ufficio competente in ordine ad eventuali prescrizioni, all'attivazione del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

Nel caso di un'ulteriore infrazione durante il periodo di impegno per la medesima causa della precedente, gli uffici procedono alla revoca del contributo.

10) SISTEMA SANZIONATORIO

In applicazione degli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento Comunitario 1975/2006 in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione, alla esclusione o al rifiuto dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa, secondo la classificazione della inadempienza constatata.

Le procedure per la definizione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché delle modalità per il calcolo delle sanzioni da applicare, sono state stabilite, in ambito nazionale, dal DM 30125 del 22 dicembre 2009. Alla Regione Calabria, che dovrà recepire il DM con propri atti, è demandata l'adozione dei criteri e dei parametri per la valutazione delle infrazioni di singoli impegni e per la determinazione delle percentuali di riduzione dei contributi.

11) INFORMAZIONI SULL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Regione Calabria - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Servizio competente scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione. Il Servizio competente esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.

Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Servizio, qualora ritenga non fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, constata la cessazione dello stesso.

Qualora il Servizio ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione.

12) TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate - pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi - con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Il concorrente gode dei diritti di cui all'art. 7 della norma citata, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l'altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, l'anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al Dipartimento Agricoltura, Foreste e forestazione al seguente indirizzo: Via E. Molè, cap 88100 Catanzaro (CZ). Titolare del trattamento è il Dirigente del Servizio n. 8 "POR, Programmi Nazionali, Credito Agrario, Fondo di Solidarietà" afferente al Settore n. 3. I dati saranno inoltre trattati anche dagli incaricati nominati dal Titolare.

13) DISPOSIZIONI FINALI

L'attivazione della misura avviene nelle more della sua approvazione da parte della Commissione Europea ed è subordinata all'approvazione stessa ed alle modifiche che eventualmente saranno introdotte.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si rinvia alle previsioni contenute nel PSR 2007/2013 ed a quanto espressamente stabilito nell'ambito della scheda di misura.

Nel corso della programmazione, le misure potranno subire modifiche sulla base di nuove norme ed orientamenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Il beneficiario è tenuto ad osservare tali modifiche, assumendo tutti i provvedimenti necessari ad adeguare l'operazione oggetto del finanziamento alle nuove disposizioni.

14) CAMBIAMENTI NELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Nel caso di modifiche alla Legislazione Comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 del Regolamento CE n. 1782/2003 e degli allegati III e IV, e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agroambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti.

Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

15) – INFORMAZIONI

Eventuali informazioni sull'avviso pubblico, sulle procedure e sull'attuazione del presente bando possono essere richieste esclusivamente via e-mail, utilizzando il seguente indirizzo: psrcalabria@regcal.it

16) RIFERIMENTI NORMATIVI

- Delibera Giunta Regionale n.760 del 12.12.2007 relativa alla presa d'atto del Programma di Sviluppo rurale per la Calabria 2007/2013;
- Decisione n. C(2007)6007 del 20.11.2007 della Commissione Europea recante l'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Calabria 2007/2013;
- Reg. CE 1848/06 – Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della Politica Agraria Comune;
- Reg. CE 1975/06 – Modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 per l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello Sviluppo Rurale;
- Reg. CE 1974/06 – Disposizioni di applicazione del Reg. CE 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEARS;
- Reg. (CE) 1320/06 – Transizione al regime di sostegno allo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. CE 1698/05;
- Reg. CE n. 885/06 - Modalità di applicazione del Reg. CE n. 1290/05 per quanto riguarda il riconoscimento degli Organismi Pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA;
- Reg. CE n. 883/06 - Modalità d'applicazione del Reg. CE 1290/05 per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- Reg. CE 1698/05 – Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Reg. CE 1290/05 – Finanziamento della Politica Agraria Comune;
- Reg. CE 796/04 – Modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Reg. CE 1782/03;
- Reg. CE 118/04 – Modifica del Reg. CE 2419/01
- Reg. CE 1783/03 – Modifica del Reg. CE 1257/99;
- Reg. CE 1782/03 – Norme comuni ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agraria Comune;
- Reg. CE 445/02 modificato dal Reg. CE 963/2003 - Modalità di applicazione del Reg. CE 1257/99;
- Reg. CE 2419/01 modificato dal Reg. CE 118/04 – Modalità di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (Reg. CEE 3508/92);
- Reg. CE 1257/99 - Sostegno allo Sviluppo Rurale;
- Reg. CE 1258/99 – Finanziamento della Politica Agricola Comune;
- Reg. CE 1260/99 – Disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- Reg. CEE 1663/95 e ss.mm. – Modalità di applicazione del Reg. CEE 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia;
- Reg. CEE 3887/92 e ss.mm. – Modalità di applicazione del Reg. CEE 3508/92;
- Reg. CEE 3508/92 e ss.mm. – Istituzione del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;
- Reg. CE n. 1159/00 - Azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;
- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Decreto Ministeriale (MIPAAF) del 20 marzo 2008 n.1205 recante “Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).”

2000/c/28/02 – Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo;

VI-10535-99 – Orientamenti per l’attuazione dei sistemi di gestione, controllo e sanzioni concernenti le misure di Sviluppo Rurale ai sensi del Reg. CE n. 1257/99;

Legge 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (Legge 300 del 29/9/2000);

Legge 689/81 - Modifiche al sistema penale;

DPR 503/99 – Controlli automatici;

Decisioni Comunitarie di Approvazione dei vari Programmi di Sviluppo Rurale;

Direttiva del Ministro ad AGEA in tema di Sviluppo Rurale n. 5720 del 9/8/01;

D.M. 4 dicembre 2002 – Disposizioni attuative dell’art. 64 del Reg. CE n. 445/02, recanti disposizioni sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEOGA;

D.M. 21 dicembre 2006, n. 12541 che abroga il precedente decreto ministeriale n. 4432/St del 15.12.2005 - Regime di condizionalità.

Reg. CE 73/2009 - norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i Reg. (CE) n. 1290/95, 247/2006, 378/2007 e abroga il Reg (CE) n. 1782/2003.

Reg. CE 74/2009 di modifica del Reg (CE) 1698/2005;

Reg. CE 363/2009 di modifica del Reg. (CE) 1974/2006

Reg. CE 484/2009 di modifica del Reg. (CE) 1975/2006

17) DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si fa riferimento alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Allegati:

- ALLEGATO 1
- ALLEGATO 2
- ALLEGATO 3